

FAQ

1 Tutti gli studenti possono presentare domanda per lo svolgimento del tirocinio anticipato in virtù delle Convenzioni concluse tra l'Università degli Studi di Brescia e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e di Cremona?

NO, soltanto gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Brescia all'ultimo anno di corso di laurea magistrale in giurisprudenza e che intendano conseguire il diploma di laurea nei mesi di ottobre e di aprile, per svolgere il tirocinio nei semestri, rispettivamente, da aprile ad ottobre e da ottobre ad aprile.

Non possono, pertanto, presentare domanda, né gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso atenei diversi dall'Università degli Studi di Brescia, né gli studenti, pure iscritti presso l'Università degli Studi di Brescia, ma in corsi diversi dalla laurea magistrale in giurisprudenza.

2 Gli studenti possono presentare contestualmente domanda per lo svolgimento del tirocinio anticipato in forza di entrambe le Convenzioni concluse tra l'Università degli Studi di Brescia e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e di Cremona?

NO, nel caso in cui il medesimo studente presenti due domande per svolgere nel medesimo semestre il tirocinio anticipato presso due avvocati iscritti l'uno al Consiglio dell'Ordine di Brescia e l'altro a quello di Cremona, entrambe le domande saranno considerate inammissibili.

3 La presentazione della domanda e il superamento della selezione compiuta dai referenti del Dipartimento di Giurisprudenza comportano automaticamente l'ammissione al tirocinio anticipato?

NO, in ogni caso, il rapporto di tirocinio si insatura soltanto, in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato, in accordo con il quale viene predisposto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, con l'iscrizione al registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

4 Lo studente può chiedere di essere ammesso al tirocinio anticipato indicando di voler conseguire la laurea in una data anteriore a quella di conclusione del semestre?

NO, una simile domanda sarà considerata inammissibile: ai sensi dell'art. 6, comma 9, delle Convenzioni, "Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all'art. 5, comma 3, il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti".

5 La presentazione della domanda di ammissione al tirocinio anticipato e il superamento della selezione comporta l'obbligo in capo allo studente di svolgere il tirocinio presso un professionista e viceversa?

NO. Il rapporto tra tirocinante e professionista è fondato sulla fiducia reciproca, sicché né l'uno né l'altro sono in nessun modo obbligati alle indicazioni provenienti dai referenti organizzativi nominati dall'Università degli Studi e dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, i quali si limitano a facilitare l'incontro di domanda e di offerta di svolgimento di tirocinio, indicando i possibili "abbinamenti" tra studente tirocinante e professionista e, successivamente, nel corso del periodo di tirocinio, a verificare la correttezza dello svolgimento del medesimo. In particolare, pertanto, né lo studente che aspiri a svolgere il tirocinio sarà obbligato a svolgere il tirocinio presso alcun professionista, né il professionista che aspiri ad ospitare uno studente tirocinante sarà obbligato ad accogliere alcun tirocinante, pure individuati concordemente dal Consiglio e dall'Università.

5 Lo studente che sia stato ammesso al tirocinio anticipato, può laurearsi in una data anteriore a quella indicata nella domanda?

SÌ, ma, ai sensi dell'art. 6, comma 9, delle Convenzioni, "Nel caso in cui il praticante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all'art. 5, comma 3, il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti".

6 Lo studente che svolga attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, può essere ammesso al tirocinio anticipato?

SÌ, ma, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (d.m. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70), "Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari".